

ATTO N. 461/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente Sanità e Servizi Sociali

Relatore Consigliere Valerio Mancini

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA


Proposta di legge
dei Consiglieri

Mancini, Pastorelli, Rondini, Nicchi, Carissimi,
Peppucci e Fioroni

*"Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni
delle forze dell'ordine"*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 21 aprile 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 26 aprile 2022




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 21 aprile 2022 ha esaminato in sede referente l'atto n. 461 e ha espresso parere favorevole all'unanimità sull'atto medesimo ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la Commissione il Consigliere Valerio Mancini.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Pastorelli, Rondini, Nicchi, Carissimi, Peppucci e Fioroni, concernente: “Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine”, depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 settembre 2020 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 6097 del 18 settembre 2020 (ATTO N. 461);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che per il parere consultivo di competenza della I Commissione consiliare permanente si procede ai sensi del comma 7 quinquies dell'articolo 18 del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate (prot. 2631 del 14/04/2022);

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;


VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Valerio Mancini (ATTO N. 461 BIS);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59));

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in particolare l'articolo 38;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;




con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e
n. ... voti di astensione, espressi nei modi
di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MANCINI, PASTORELLI, RONDINI, NICCHI, CARISSIMI, PEPPUCCI E FIORONI	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA E DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE”	“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA E DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE”
Art. 1	Art. 1
(Finalità)	(Finalità)
1. La presente legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria.	Idem
Art. 2	Art. 2
(Ambito di applicazione)	(Ambito di applicazione)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene le associazioni di cui al comma 2 per:	1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene, anche mediante l'erogazione di contributi , le associazioni di cui al comma 2 per:
a) lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;	Idem
b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di	soppressa



siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra;	
c) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;	Idem
d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;	soppressa
e) la manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale;	soppressa
f) iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;	soppressa
g) iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;	soppressa
h) iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.	Idem
2. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione.	2. La Giunta regionale, con propria deliberazione , istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
3. La Giunta regionale predispone appositi bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1. La partecipazione ai bandi è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.	Idem
	3 bis. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si considerano riconosciute a livello nazionale le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)).
	3 ter. Ai fini di cui ai medesimi commi 2 e



	3 si considerano operanti in Umbria anche le diramazioni territoriali di associazioni non aventi sede nel territorio regionale, purché operanti in Umbria da almeno un anno e dotate di autonomia gestionale e finanziaria.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le priorità di intervento, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri di accesso ai contributi regionali.	4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce le priorità di intervento, i criteri preferenziali, le modalità di accesso ai contributi regionali, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse opere o interventi.	5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse iniziative o interventi.
Art. 3	Art. 3
(Norma finanziaria)	(Norma finanziaria)
1. Per l'anno 2020 , agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 20.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali". Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale". Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale 2020-2022 .	1. Per l'anno 2022 , agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 20.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024 .
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42).	Idem